

STATUTO

ADO – Associazione di Promozione Sociale

Il presente Statuto Costituisce modifica al precedente Statuto già registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Caltagirone il 13/10/2023 al N. 610 serie 3, al fine di apportare le modifiche e integrazioni necessarie a conformarlo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e delle successive modifiche e integrazioni emanate per consentire l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo di 7 (sette) soci previsto dalla legge, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore, con sede in Caltagirone (CT) in Largo San Giorgio N. 47, un'Associazione apartitica e aconfessionale denominata “ADO - APS” in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione viene istituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione potrà effettivamente ricomprendere nella denominazione sociale la locuzione “Associazione di Promozione Sociale”, in acronimo “APS”, spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporterà l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi dell'acronimo APS.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, in via principale in favore di terzi, dei loro familiari e degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di persone aderenti ad altri Enti associati oltre che di operatori professionali qualificati.

In particolare, ha come finalità le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.lgs 117/2017, di cui alle lettere a) e b):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie,

Le finalità di cui ai punti a) e b) saranno in via principale, ma non esclusiva, attuate tramite: Assistenza sanitaria Socio-assistenziale da destinare al trattamento di patologie cronico-degenerative e in particolar modo nei pazienti oncologici in fase avanzata e terminale dei loro familiari, e degli anziani affetti da patologie legate alla terza età. La sua attività che può svolgere in Italia, nei paesi Comunitari ed Extracomunitari, consiste principalmente nella promozione ed attuazione delle forme di assistenza sanitaria e socio assistenziale, in special modo attraverso l'assistenza domiciliare e residenziale con particolare riguardo all'assistenza domiciliare e residenziale nei confronti di pazienti oncologici in fase avanzata e terminale degli anziani. Tale assistenza è destinata a pazienti portatori di patologie gravi che si trovano in una condizione di notevole disagio e di dipendenza sanitaria e che necessitano, soprattutto per la gestione domiciliare di professionalità tipicamente addestrate ed organizzate. Scopo dell'Associazione è pertanto quello di prestazioni sanitarie socio assistenziali specialistiche e multidisciplinari. Discendono conseguentemente dalla predetta finalità statutaria le seguenti attività:

- a) Lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la sperimentazione l'applicazione e la gestione di soluzioni e/o modelli clinico gestionali per l'innovazione e/o l'integrazione del sistema organizzativo di aziende e/o organizzazioni socio sanitarie pubbliche e/o private, nell'erogazione di prestazioni e servizi nell'ambito di attività sanitarie e socio assistenziali di cui si occupa l'associazione.
- b) La Costituzione di qualunque forma di Partenariato o qualunque forma di collaborazione con strutture pubbliche o private.
- c) La partecipazione a bandi di gara internazionali, dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

- d) L'organizzazione, la gestione ed il controllo della cura e dell'assistenza domiciliare e dell'ospedalizzazione domiciliare al malato affetto da patologie cronico-degenerative con particolare riguardo al malato oncologico in fase avanzata e/o terminale e all'anziano mediante eventuale stipula di ogni più idonea forma di rapporto con enti pubblici o privati;
- e) La realizzazione e la gestione di centri residenziali - tipo hospice, case di riposo e residenze sanitarie assistite (R.S.A) ad alta qualità clinica a livello locale e regionale, operanti nel settore delle cure palliative, geriatriche, riabilitative, antalgiche, sintomatiche, psicologiche ed assistenziali continue, sulla base di programmi diagnostici e terapeutici uniformi e possibilmente unificati;
- f) La creazione di sedi e di equipe multidisciplinari in altre aree regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie;
- g) L'attuazione in forma esclusiva o partenariale e consortile dell'assistenza, domiciliare integrata (ADI) e della ospedalizzazione domiciliare (OD) per tutte quelle patologie per cui essa è prevista, con particolare riguardo al trattamento dei pazienti oncologici in fase avanzata e terminale;
- h) La promozione, la diffusione e la conoscenza di questa iniziativa in campo scientifico clinico e sociale avvalendosi di mezzi idonei (corsi di formazione e qualificazione, seminari, congressi ecc..) anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- i) L'istituzione di relazioni scientifiche e di contatti con società affini e con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali cointeressati ai medesimi scopi;
- j) L'adesione, in qualità di socio, a federazioni ed associazioni operanti nei campi di pertinenza dell'associazione;
- k) La realizzazione, quale soggetto organizzatore ("provider"), di attività formative che rientrino nel programma di educazione medica continua (ECM) in modo stabile e continuo su tutto l'ambito nazionale e comunitario per l'area delle cure palliative.
- l) La promozione di attività di volontariato nell'ambito della medicina palliativa con la costituzione di gruppi autonomi o di strutture interne all'associazione che abbiano i seguenti scopi: 1. Sostegno del paziente e del suo gruppo familiare in relazione ad esigenze di natura pratica sociale; 2. Promozione di attività e di iniziative volte alla diffusione della cultura delle cure palliative; 3. Attuazione di iniziative volte al reperimento di mezzi economici destinati al sostegno dell'associazione. La sopra citata elencazione è da

intendersi in via meramente esemplificativa e non tassativa, rientrando nell'oggetto sociale con attività connessa o di supporto alle attività di cui all'oggetto sociale. Al fine del conseguimento delle finalità di cui sopra, ed in via marginale e complementare, l'associazione potrà ricevere quote di iscrizione a congressi o ad altre manifestazioni e stipulare contratti di varia natura con enti e/o imprese pubbliche e/o private. Le attività di cui all'oggetto sociale devono intendersi principali ed esclusive con divieto per l'associazione di svolgere attività diverse o in contrasto.

Art. 4. Premesso che: - obiettivo primario dell'assistenza sanitaria fornita nelle cure palliative è la qualità della vita dei malati terminali affetti da malattie croniche e incurabili; - i caregivers e gli operatori professionali che prestano le loro attività in favore dei malati terminali e dei loro familiari, si trovano di fronte alla necessità di dover affrontare una gamma di problematiche ricadenti in diversi ambiti, seppur tutte interconnesse tra loro, che determinano un necessario approccio multidisciplinare per poter far fronte a difficoltà psicologiche, spirituali, sintomatologie fisiche, perdita della dignità, oltre a difficoltà materiali e logistiche in capo alla famiglia; - le cure palliative sono dunque, per intrinseca natura e finalità, necessariamente multidisciplinari e quindi richiedono l'impiego di personale qualificato e specializzato in vari settori;

Tutto ciò premesso, l'Associazione realizza gli scopi di cui all'art 3 tramite:

- a. supporto a strutture pubbliche e private attraverso l'attuazione di assistenza domiciliare e negli Hospice ai malati terminali;
- b. implementazione dei livelli di assistenza domiciliare e degli Hospice nelle aree geografiche in cui opera l'Associazione, attraverso la collaborazione di operatori professionali sanitari e volontari. Questi ultimi saranno debitamente formati per svolgere i compiti di accompagnamento e accudimento. L'accompagnamento consiste nelle attività nei quali è precipuo il rapporto umano e la comunicazione con il malato e la sua famiglia. L'accudimento è comprensivo di tutte le attività che concernono le funzioni vitali e fisiche del malato, ma che esulano da quelle di tipo infermieristico e medico.
- c. Promozione della cultura delle Cure Palliative nei territori in cui l'Associazione opera, sensibilizzando la cittadinanza attraverso l'organizzazione di convegni, eventi e l'utilizzo dei mass media, nonché promuovendo la formazione di personale qualificato;
- d. Attività ritenute utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi che si prefigge

l'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, inoltre, assumere tutte le iniziative e svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta dei propri scopi, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private, tra cui le reti associative con cui condivide finalità e metodi.

Art. 6. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea straordinaria degli associati. Nel caso in cui l'Associazione eserciti tali attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che (senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, idee) ne fanno richiesta scritta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Sino al raggiungimento della maggiore età, Il genitore, o esercente la potestà ad altro titolo, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso di essa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. Il medesimo esercita il diritto di voto per il minorenni che rappresenta.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di

Promozione Sociale aderenti e inferiore al 50% degli associati persone fisiche.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio non può essere sottoposta a condizione o termine.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata immediatamente nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro i 30 giorni successivi ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Hanno diritto essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali e del rendiconto economico-finanziario, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati e i non associati che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Tutti coloro che, associati e non, prestano attività di volontariato anche solo occasionale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.





I volontari che svolgono attività di volontariato in modo permanente o anche solo occasionalmente sono iscritti in apposito registro dei volontari che deve essere pre-vidimato da notaio o segretario comunale.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o il 20% del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire non prima

di 24 ore dalla prima convocazione;

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., o a mezzo PEC;

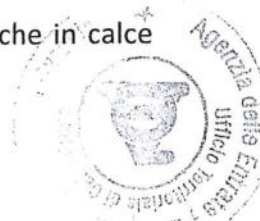
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione del presidente, vice presidente e dei consiglieri, alla loro revoca, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce



all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, sia in prima che nelle eventuali successive convocazioni

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. esegue i mandati dell'Assemblea degli Associati che gli affida i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione nei limiti e nelle finalità statutarie.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito

agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima a mezzo pec. La presenza alla riunione sana qualsiasi vizio della convocazione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato con 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Il Presidente e il Vice presidente eletti dall'assemblea ne fanno parte di diritto.

Nello specifico:

- elegge il tesoriere e il segretario, che posso consistere nella stessa persona;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo convoca d'urgenza l'assemblea degli associati perché si proceda alla elezione e alla nomina dei sostituti. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che presiede. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti

dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. L'esercizio economico dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. Entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio dell'anno precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva entro il 30 aprile successivo. Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo. L'eventuale disavanzo accertato a fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea e rispettando quanto previsto dalla riforma degli Enti del Terzo Settore in materia.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e/o ad altri cui siano stati versati nel rispetto del D.lgs. 117/2017.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i.,

comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- e) quote sociali annue;
- f) erogazioni liberali;
- g) contributi dello Stato, regioni, enti locali, enti e istituzioni pubblici.

Art. 34. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per l'esclusivo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- e) libri degli eventuali altri organi sociali nominati.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi

all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, dei volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea in seduta straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 dello statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche il liquidatore.

In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio deputato del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, c.1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto sarà tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto e per quanto concerne la sua interpretazione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni e successive modifiche.